



L'impianto fognario condominiale, quale elemento accessorio di tutte le unità immobiliari, è un bene di proprietà di tutti i condomini e pertanto devono contribuire alle spese per la conservazione ed il godimento dell'impianto fognario tutti i condomini dell'edificio cui accede.

Le spese sostenute per il ripristino dell'impianto, necessari per il godimento della cosa comune, in applicazione dell'art. 1117 c.c., devono essere ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 1123 I comma c.c., e cioè in misura proporzionale al valore della proprietà ed è irrilevante, a tal fine, la circostanza in forza della quale certi locali dell'edificio, non beneficiano dell'impianto in questione.